

N. 02684/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02727/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2727 del 2014, proposto da:

Domus Nobilis S.a.s. di Terenzio Comi e C., rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Santamaria, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Galleria del Corso, 2;

contro

Comune di Lomagna, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Bottinelli, Claudio Linzola, Paolo Mantegazza, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Claudio Linzola in Milano, Via Hoepli, 3;

per l'annullamento

a) dell'ordine di non effettuare l'intervento denunciato con DIA n. 16/14 del 31 luglio 2014 contenuto nell'atto prot. n. 8577/8853 del 9 agosto 2014 a firma del Responsabile dello Sportello Unico Edilizia del Comune di Lomagna (LC), pervenuto alla Società Domus Nobilis S.a.S., in data 24 agosto 2014 tramite raccomandata AR;

b) nonché, per quanto occorrer possa, della lettera prot. n. 9259 del 20 settembre 2014 a firma del Responsabile dello Sportello Unico Edilizia del Comune di Lomagna (LC), avente ad oggetto "DIA n.1/2013 e varianti, trasferimento volumi. Comunicazioni".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lomagna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 il dott. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e preavvertite - dandone espressamente atto a verbale - della possibilità che il Collegio decida con sentenza in forma semplificata;

Considerato:

- che l'impugnato provvedimento inibitorio della d.i.a. presentata dalla ricorrente è esclusivamente basato sulla circostanza che le aree, da cui verrebbero trasferiti i diritti edificatori necessari per realizzare l'intervento progettato, non sarebbero "contigue", e ciò ai sensi dell'art. 7 delle n.t.a. del p.g.t.;

- che l'atto del 20.9.2014, con cui l'amministrazione ha fornito alla ricorrente chiarimenti in ordine alle ragioni per cui è stata formulata la norma dell'art. 7 delle citate n.t.a., non costituisce provvedimento lesivo che dovesse essere, pure, specificamente ed articolatamente censurato dalla ricorrente;

- che conseguentemente va disattesa l'eccezione di inammissibilità opposta in relazione all'impugnazione di tale atto dal difensore dell'Amministrazione;

- che il concetto giuridico a contenuto indeterminato di “contiguità” non postula necessariamente che si tratti di terreni confinanti o adiacenti, ma è sufficiente a configurarne la presenza una significativa vicinanza, tale da concretare omogeneità di assetti costruttivi e di densità edilizia nella zona interessata (cfr.: Consiglio di Stato, sez. V, 30/10/2003, n. 6734, id., IV, 4/5/2006, n. 2488);
- che nella specie non è controverso che la distanza tra i due fondi sia di soli venti metri;
- che, conseguentemente, nella specie è configurabile il concetto di contiguità;
- che il provvedimento inibitorio impugnato incorre, pertanto, nella dedotta censura di violazione di legge;
- che il ricorso va dunque accolto;
- che le spese del giudizio seguono la soccombenza, com'è regola;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento inibitorio impugnato, indicato in epigrafe.

Condanna l'Amministrazione resistente a rifondere alla ricorrente le spese e gli onorari del giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad oneri di legge, nonché al rimborso del contributo unificato (ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Lorenzo Stevanato, Presidente, Estensore

Giovanni Zucchini, Consigliere

Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)